



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio)
N. 11 del 13-05-2021

Copia

N. 11 del 13-05-2021

Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA". D.G.R. N 54/28 DEL 22.11.2005 ORGANISMO DI BACINO N. 12 INTERVENTO METC 012. ORGANISMO DI BACINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER QUALE ENTE CAPOFILA.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio alle ore 16:15, in Tadasuni, nella sede comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Pierpaolo Pisu tratta gli affari posti all'ordine del giorno con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Matteo Manca

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 123 del 09/11/2020, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Tadasuni ed il Dott. Pierpaolo Pisu è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Premesso che:

- l'Intesa Istituzionale di Programma tra lo Stato italiano e la Regione Autonoma della Sardegna, siglato il 21/04/1999, contemplava quale primo Accordo di Programma Quadro, la Metanizzazione della Sardegna rientrante in un più ampio programma internazionale che prevede la realizzazione del nuovo gasdotto denominato GALSI, di lunghezza pari a circa 900 km, che dovrà connettere i giacimenti

metaniferi dell'Algeria con la rete di trasmissione del metano dell'Italia passando attraverso la Sardegna;

- con la Delibera di G.R. n. 54/28 del 22/11/2005 sono state approvate le linee d'indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna e con essa la ripartizione del territorio regionale in 38 bacini d'utenza;
- i comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura, Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Tresnuraghes, Ula Tirso e Montresta costituiscono il bacino n.12 come individuato dalla R.AS.;
- con determinazione n. 689 del 22/12/2005, l'Assessorato all'Industria, Servizio Energia, ha indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas a cui hanno partecipato 33 Bacini. A seguito delle risultanze di tale gara sono stati ritenuti cofinanziabili n. 58 interventi inseriti nei 31 Bacini ammessi a contributo mentre ha individuato come non ammissibili al finanziamento i bacini n.12 e 29 in quanto: *"La presentazione di più di una domanda per il medesimo bacino non è contemplata dagli atti che disciplinano la presente procedura di selezione"*. In particolare, la deliberazione G.R. n. 54/28 del 22.11.2005 prevede che *"La strategia di sviluppo e penetrazione della metanizzazione nel territorio deve avvenire per interi bacini di utenza e non per singoli comuni"*.
- le amministrazioni dei comuni inseriti nel bacino n.12, nonostante le incertezze rilevate circa la prospettiva di completamento del gasdotto Galsi, hanno comunque manifestato il loro interesse alla realizzazione delle reti di distribuzione del metano, mediante finanziamento pubblico;
- al fine di ottemperare le prescrizioni dettate dal Bando regionale e superare così, di fatto, le criticità che avevano portato all'esclusione dal finanziamento, le amministrazioni comunali del bacino n.12, in ossequio all'art.30 del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, che gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici, si sono più volte confrontate sul tema, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi;
- alla fine del lungo percorso di concertazione, i comuni appartenenti al bacino, come individuati dalla succitata Delibera G.R. n. 54/28, si sono costituiti in forma associativa, dando mandato di rappresentanza come comune capofila l'Amministrazione Comunale di Bosa essendo lo stesso il più popoloso del bacino 12;
- hanno aderito alla convenzione solamente i comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Suni, Tinnura, Aidomaggiore, Ardauli, Abbasanta, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Cuglieri, Fordongianus, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Samugheo, Santu Lussurgiu, Sennariolo, Sorradile, Soddì, Tadasuni, Tresnuraghes, Ula Tirso e Montresta;

Appurato che tale associazione doveva assicurare la realizzazione della rete e l'espletamento del servizio di distribuzione del gas per l'intero bacino, affidando la concessione del servizio ad un unico operatore per una durata non superiore a 12 anni;

Constatato che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/38 del 14/11/2013, rubricata *“Sviluppo della rete di distribuzione del metano. Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile 1999. Modifica dell’Accordo di Programma Quadro attraverso la rimodulazione degli atti integrativi. Inserimento nuovi bacini”* è stato dato mandato all’Assessorato dell’Industria, di attivare il tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro ai fini dell’inserimento dei due nuovi interventi a seguito della rimodulazione degli atti integrativi sottoscritti in data 20/12/2006 e in data 28/11/2007 e l’acquisizione del relativo parere di merito;
- in data 26/06/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ha espresso parere favorevole, ai sensi del punto 1.1.2 della Delibera CIPE 14/06, riguardante la proposta di rimodulazione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Metanizzazione della Sardegna" inserendo nel finanziamento il Bacino n.12 costituito dai soli comuni firmatari della suddetta convenzione;

Preso atto del recente impulso dato dalla Giunta regionale al completamento dell’infrastruttura e della nota avente prot. 12995 del 28/09/2019, con la quale l’Assessorato all’industria della Regione sarda ha chiesto a tutti i comuni del bacino di manifestare il proprio interesse ad avviare il programma di distribuzione della rete metanifera nel territorio di competenza;

Atteso che il Comune di Bosa ha manifestato la volontà di non proseguire nella sua funzione di Ente capofila del bacino n.12;

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea n. 27 del 20/12/2019 con la quale l’Unione dei Comuni del Guilcier manifesta la propria disponibilità come ad assumere il ruolo di Capofila del Bacino n.12 di cui all’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”. D.G.R. n. 54/28 del 22/11/2005. Intervento (METC 012) convenzione del 24/07/2013, sostituendo il rinunciatario comune di Bosa;

Vista la nota prot. 19265 del 23/06/2020, con la quale l’Assessorato all’industria, prende atto della volontà dell’Unione di assumere il ruolo di capofila e fornisce direttive sui passi successivi da intraprendere al fine di formalizzare gli adempimenti sancendo in particolare la necessità che ogni Comune formalizzi la delega all’Unione mediante apposita Deliberazione di Consiglio Comunale nella quale si approvi anche lo schema di convenzione di cui all’art. 30 del D.lgs 267/2000;

Visto quindi, lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto doverne condividere i contenuti e le modalità;

Ritenuto opportuno e conveniente per questo Ente, individuare l’Unione dei Comuni del Guilcier come Ente Capofila e conferire ad esso la delega a svolgere tutte le attività nell'ambito del programma della metanizzazione ed in particolare a ricevere i relativi finanziamenti pubblici;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Area tecnica ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2001;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della disponibilità dell’Unione dei Comuni del Guilcier ad assumere il ruolo di Ente Capofila e individuarlo come tale conferendogli la delega a svolgere tutte le attività nell'ambito del programma della metanizzazione ed in particolare a ricevere i relativi finanziamenti pubblici;

- di approvare e condividere i contenuti dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed impegnarsi alla sottoscrizione della medesima;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 19-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Graziano

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Pierpaolo Pisu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Manca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. dal giorno al giorno ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Tadasuni, 19/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Manca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 13/05/2021 per :

- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000).

Tadasuni, 19/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Manca

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Tadasuni, 19/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Manca